



CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 349 c.p.c.

Nomina dell'istruttore

Il presidente designa un componente del collegio per l'istruzione della causa, e fissa con decreto un'udienza per la comparizione davanti a lui.

Il decreto e' comunicato alle parti dal cancelliere.

Versione in vigore dal 28 ottobre 1940 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 gennaio 1951 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice di procedura civile
Estremi	Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443
Libro	Secondo — Del processo di cognizione
Titolo	III — Delle impugnazioni
Capo	II — Dell'appello
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1940

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-di-procedura-civile/art-349-nomina-dell-istruttore/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it